



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'APERTURA
E LA GESTIONE DELLE SALE GIOCHI
E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI
ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO
O DA GIOCO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2015

Adeguamento alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 dicembre 2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2017

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI -	4
<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</i>	4
<i>Art. 2 - Obiettivi</i>	4
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	4
<i>Art. 3 bis – Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico</i>	7
<i>Art. 4 - Prescrizioni generali d'esercizio</i>	7
<i>Art. 4 bis – Distanza minima dai luoghi sensibili</i>	9
<i>Art. 4 ter - Divieto di pubblicità</i>	9
CAPO II - SALE GIOCHI -	9
<i>Art. 5 – Criteri per l'apertura e il trasferimento delle sale giochi e loro caratteristiche</i>	9
<i>Art. 6 - Installazione degli apparecchi</i>	10
<i>Art. 7 - Obblighi per i titolari di esercizi di sala giochi</i>	11
<i>Art. 8 - Procedimento per l'apertura o il trasferimento di sala giochi</i>	11
<i>Art. 9 – Procedimento per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento del delegato o rappresentante, il cambiamento di ragione sociale e la cessazione dell'attività esistente di sala giochi</i>	12
<i>Art. 10 - Orario di apertura</i>	12
<i>Art. 10 bis – Orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento installati nella sala giochi</i>	12
CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DEI TITOLI AUTORIZZATORI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS	13
<i>Art. 11 - Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.</i>	13
<i>Art. 11 bis – Procedimento per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento</i>	13
<i>Art. 11 ter - Obblighi per i titolari o gestori di esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.</i>	14
<i>Art. 12 – Orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento installati negli esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.</i>	14
CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI IN POSSESSO DEI TITOLI AUTORIZZATORI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS O IN AREE PUBBLICHE O IN CIRCOLI PRIVATI	14
<i>Art. 13 - Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o in attività svolte in aree aperte al pubblico, o in circoli privati</i>	15
<i>Art. 14 – Procedimento per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento</i>	15

Art. 15 – Orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento installati negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o di attività svolte in aree aperte al pubblico, o in circoli privati 15

Art. 15 bis - Obblighi per i titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o di attività svolte in aree aperte al pubblico, o in circoli privati 15

CAPO V – NORME FINALI 16

Art. 16 – Ordinanze del Sindaco circa gli orari 16

Art. 17 – Funzioni di vigilanza e controllo 16

Art. 17 bis – Sanzioni 17

Art. 18 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione o della licenza di pubblica sicurezza, sospensione dell'attività, divieto di prosecuzione dell'attività 17

Art. 19 – Norme transitorie 18

Art. 20 – Norme finali 18

Art. 21 – Entrata in vigore 18

CAPO I - NORME GENERALI -

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, compresi i circoli privati, (di seguito definite “sale giochi”) di cui all’art. 110 del R.D. 18.06.1931 n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (di seguito TULPS), autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti per installare gli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 TULPS, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 (esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla legge regionale 38/06, attività ricettive esclusi gli agriturismi, circoli privati ed associazioni limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7 art. 110 TULPS) e 88 (esercizi di scommesse) del TULPS, nonché, le modalità per la loro gestione.
- c) i requisiti per installare gli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 TULPS, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS (esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, circoli privati, tabaccherie, rivendite di giornali), nonché, le modalità per la loro gestione.

Art. 2 - Obiettivi

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del R.D. 06/05/1940 n. 635 Regolamento di Esecuzione del TULPS (di seguito Reg. TULPS) nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007 nonché del decreto del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011.

2. Il Comune, richiamate le “finalità” di cui all’art. 1 della Legge Regionale 2 maggio 2016 n. 9 e s.m.i. (di seguito L.R. 9/16), con il presente Regolamento si prefigge l’obiettivo di garantire:

- a) che la diffusione dei locali, nei quali si pratica il gioco lecito, assicuri i limiti di sostenibilità con l’ambiente e il contesto urbano con particolare riferimento agli immobili di pregio storico, ambientale, paesaggistico nonché a quelli di culto e con finalità educative e/o socio assistenziali;
- b) la tutela del traffico e della circolazione;
- c) la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete della collettività;
- d) il corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione ed incentivi un accesso responsabile al gioco affinché non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- 1) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. calcio-balilla);
- 2) giochi leciti e si considerano tali:
 - a) i giochi tradizionali (carte, bocce, ping-pong, giochi da tavolo);
 - b) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (biliardo, calcio-balilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS (VLT: video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi o ticket direttamente e immediatamente dopo la conclusione della

- partita. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con l'utilizzo a tempo o a scopo. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- 3) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
 - 4) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
 - 5) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS:
 - bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. M. delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
 - 6) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - 7) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
 - 8) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;
 - 9) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
 - 10) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
 - 11) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici

ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

- 12) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 3 bis – Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico

1. Il Comune recepisce il piano integrato della Regione Piemonte, di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 9/16, approvato nei termini di legge, per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

- a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
 - 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
 - 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
 - 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
 - 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
 - 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “Slot no grazie” di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
- c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
- d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
- e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
- f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

2. Il Comune può stipulare, per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, convenzioni ed accordi con la Regione Piemonte.

Art. 4 - Prescrizioni generali d'esercizio

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta

complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS:

a) devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale in quanto il loro uso non è consentito ai minori dei 18 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell'art. 24, comma 21 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11 ;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati.

3. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011.

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 comma c-bis) del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli;

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimati dalla Questura di Cuneo.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco.

Infine il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 09/2016.

Art. 4 bis – Distanza minima dai luoghi sensibili

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco negli esercizi di cui ai Capi II, II e IV del presente Regolamento che si trovano ad una distanza minima rispetto a:

- a) scuole o servizi scolastici di ogni ordine e grado;
- b) luoghi di culto e loro pertinenze (oratori, sedi di associazioni, ecc);
- c) ospedali o case di cura (case di riposo, residenze assistite e simili);
- d) sedi di associazioni di volontariato sociale destinate all'accoglienza di persone con finalità educative e/o socio – assistenziale;
- e) centri e impianti sportivi pubblici o di uso pubblico;
- f) luoghi pubblici adibiti allo svago;
- g) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- h) movicentro e stazioni ferroviarie;
- i) altri punti sensibili che potranno essere determinati con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il Comune di Manta ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pertanto la distanza minima dai punti sensibili di cui al comma 1. è stabilita in metri 300, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 9/16. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili.

Art. 4 ter - Divieto di pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 09/2016, con la finalità della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente.

CAPO II - SALE GIOCHI -

Art. 5 – Criteri per l'apertura e il trasferimento delle sale giochi e loro caratteristiche

1. L'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima dai luoghi sensibili stabilita dall'art. 4 bis del presente Regolamento.

2. L'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora venga soddisfatto il fabbisogno di parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R. 85-13268 del 8/2/2010, nonché dei "Criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2014. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all'apertura delle

sale giochi tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici. Non è ammessa la monetizzazione dei parcheggi.

3. I locali da adibire a sala giochi debbono possedere la destinazione d'uso commerciale ammissibile dallo strumento urbanistico ovvero definita ai sensi dell'art. 11, comma 1, punto 1) dell'ultima versione del c.d. Piano Commerciale ovvero sia dei "Criteri per l'insediamento degli esercizi commerciali in sede fissa" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2014 e ss.mm.ii.

4. I locali da adibire a sala giochi devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89.

5. I locali da adibire a sala giochi devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili.

6. I locali da adibire a sala giochi dovranno essere direttamente prospicienti la strada e soddisfare i criteri in materia di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del regolamento del TULPS, nonché le disposizioni in materia di rumori e impatto acustico.

7. I locali da adibire a sala giochi devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.

8. La somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio.

9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio.

10. non è consentito l'insediamento di sale giochi:

- a) al piano terra di edifici residenziali, specialmente nelle aree soggette a limitazioni di cui all'art. 13 del "Criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2014 e ss. mm. ii.;
- b) nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente una destinazione d'uso diversa da quella commerciale;
- c) nelle zone e negli edifici compresi negli ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale, come meglio individuati nello strumento urbanistico e nei "Criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2014 e ss. mm. ii.;
- d) nei locali e pertinenze delle aziende agrituristiche.

Art. 6 - Installazione degli apparecchi

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 o 7 del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 lettera c bis), del TULPS devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

Art. 7 - Obblighi per i titolari di esercizi di sala giochi

1. I titolari o gestori degli **esercizi di sala giochi** hanno l'obbligo di:

- a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Cuneo;
- b) esporre a proprie spese - ai sensi dell' art. 7, comma 5 del Decreto Legge 13/09/2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 - formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS.
Le stesse formule devono essere riportate, a proprie spese, su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto TULPS;
Tali formule devono anche comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
- c) esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall' azienda sanitaria locale ASL CN1, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone;
- d) impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 e 7 c-bis) dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 18;
- e) rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

Art. 8 - Procedimento per l'apertura o il trasferimento di sala giochi

1. Per l'apertura o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune, tramite il portale www.impresainungiorno.it , domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86 del TULPS, oppure nel caso di installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) domanda di autorizzazione alla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS e dell'art. 2, comma 2-*quater*, del D.L. n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010 sempre tramite il portale www.impresainungiorno.it .

2. L'esame della domanda di apertura o di trasferimento è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) certificato di tecnici abilitati in merito alla regolarità degli impianti ivi installati, in special modo quello attestante che gli apparecchi siano collegati alla rete di alimentazione attraverso un trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;
- 2) planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
- 3) planimetria, con l'individuazione dell'immobile, e relativa relazione, firmata da tecnico abilitato, contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili di cui all'art. 5, commi 1, 6 e 11 del presente regolamento,
- 4) planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto dall'art. 5, comma 3,;
- 5) dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 7;
- 6) documentazione di cui all'art. 5, comma 9, che deve essere presentata con invio a parte da quella della sala giochi;

- 7) atto d'impegno del titolare alla applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- 8) copia dei nulla osta per l'esercizio e distribuzione degli apparecchi, comma 6 e 7, dell'art. 110 TULPS.

Qualora nella sala giochi vengano installati apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera b) del TULPS, per i quali è prevista l'autorizzazione della Questura di cui all'art. 88 TULPS, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del D.L. n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010, occorre indicarne gli estremi (autorità che ha emesso il provvedimento, numero e data di emissione del provvedimento) nell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di onorabilità di legge per l'esercizio dell'attività:

- a) di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS,
- b) al non devono sussistere a carico del richiedente, e dei soci in caso di società, cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 159 recante "Codice della legge antimafia";
- c) non devono sussistere misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- e) non dover essere stato dichiarato fallito ovvero aver ottenuto la riabilitazione.

4. La domanda presentata in modo difforme da quanto disposto dal comma 1. è considerata irricevibile.

Art. 9 – Procedimento per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento del delegato o rappresentante, il cambiamento di ragione sociale e la cessazione dell'attività esistente di sala giochi

1. L'impresa che intenda subentrare nell'attività di una sala giochi o cessare tale attività o sospendere e riprendere detta attività o cambiarne la ragione sociale deve presentare una SCIA allo SUAP del Comune di Manta, tramite il portale www.impresainungiorno.it utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio e Attività Produttive e con la modalità di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento.

2. La SCIA presentata in modo difforme da quanto disposto al precedente comma è considerata irricevibile.

Art. 10 - Orario di apertura

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le ore 10:00 e le ore 2:00 antimeridiane del giorno successivo con l'osservanza della prescrizione contenuta all'art. 10 bis del presente Regolamento.

2. L'orario di apertura delle sale giochi dovrà essere comunicato allo SUAP tramite SCIA e con le modalità di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento.

Art. 10 bis – Orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento installati nella sala giochi

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 09/2016, l'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, è stabilito dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi.
2. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui al comma 1, è reso esecutivo da apposita ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000.
3. Gli apparecchi di cui al comma 1, nelle ore di sospensione devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DEI TITOLI AUTORIZZATORI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS

Art. 11 - Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.

1. Negli esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS, definiti dall'art. 3, comma 1, punto 5), è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
 - 1) i locali dell'esercizio siano posti alla distanza minima dai luoghi sensibili di cui all'art. 4 bis del presente Regolamento.
 - 2) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS;
 - 3) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
 - 4) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

Art. 11 bis - Procedimento per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento

1. Il titolare o il gestore di un esercizio in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 oppure dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS che intenda installare i congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS [tranne quelli di cui all'art. 110, comma 6, lettera b)], deve presentare una SCIA allo SUAP del Comune di Manta, tramite il portale www.impresainungiorno.it, ai sensi dell'art. 86 comma 3, lettera b) del TULPS, in cui si segnala l'inizio dell'attività di gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici e una richiesta di copia della tabella dei giochi proibiti predisposta dalla Questura di Cuneo e vidimata del Comune di Manta, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio e Attività Produttive con le modalità di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento.
2. Il titolare o il gestore di un esercizio che intenda installare i congegni da intrattenimento di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 del TULPS, deve essere in possesso dell'autorizzazione del

Questore di cui all'art. 88 del TULPS, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater* del D.L. n. 40/2010, convertito nella Legge n. 73/2010.

Art. 11 ter - Obblighi per i titolari o gestori di esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.

1. I titolari o gestori di **esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 TULPS** in cui vi sia offerta di giochi pubblici, e i titolari o gestori di **esercizi di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi** in cui siano stati installati videoterminali di cui all'art. 110, comma 6 e 7, hanno l'obbligo di:

- 1) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Cuneo, qualora si esercitino il gioco del biliardo e/o altri giochi leciti tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- 2) applicare, a proprie spese - ai sensi dell' art. 7, comma 5 del Decreto Legge 13/09/2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 - formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS.
Le stesse formule devono essere riportate, a proprie spese, su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
Tali formule devono anche comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
- 3) esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall' azienda sanitaria locale ASL CN1, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone;
- 4) impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 e 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 18;
- 5) rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

Art. 12 – Orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento installati negli esercizi in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 09/2016, l'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, è stabilito dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi.
2. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui al comma 1, è reso esecutivo da apposita ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000.
3. Gli apparecchi di cui al comma 1, nelle ore di sospensione devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

**CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI
DIVERSI DA QUELLI IN POSSESSO DEI TITOLI AUTORIZZATORI DI CUI AGLI
ARTT. 86 E 88 DEL TULPS O IN AREE PUBBLICHE O IN CIRCOLI PRIVATI**

Art. 13 - Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o in attività svolte in aree aperte al pubblico, o in circoli privati

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o in attività svolte in aree aperte al pubblico o in circoli privati, previa presentazione di SCIA allo SUAP del Comune di Manta ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio e Attività Produttive ed a condizione che:

- 1) i locali dell'esercizio siano posti alla distanza minima dai luoghi sensibili di cui all'art. 4 bis del presente Regolamento.
- 2) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS;
- 3) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

Art. 14 – Procedimento per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento

1. il titolare o il gestore di un esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o di attività svolte in aree aperte al pubblico, o di un circolo privato che intenda installare i congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS [tranne quelli di cui all'art. 110, comma 6, lettera b)] deve presentare una SCIA allo SUAP del Comune di Manta, tramite il portale www.impresainungiorno.it, utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dall'Ufficio Commercio e Attività Produttive, con le modalità di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento.

2. La SCIA presentata in modo difforme da quanto disposto dal comma 1. è considerata irricevibile.

Art. 15 – Orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento installati negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o di attività svolte in aree aperte al pubblico, o in circoli privati

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 09/2016, l'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, è stabilito dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi.

2. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui al comma 1, è reso esecutivo da apposita ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

3. Gli apparecchi di cui al comma 1, nelle ore di sospensione devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

Art. 15 bis - Obblighi per i titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, o di attività svolte in aree aperte al pubblico, o in circoli privati

1. I titolari o gestori di esercizi commerciali o circoli privati o di attività svolte in aree pubbliche in cui siano stati installati videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) hanno l'obbligo di:

- 1) applicare, a proprie spese - ai sensi dell' art. 7, comma 5 del Decreto Legge 13/09/2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 - formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS.
Le stesse formule devono essere riportate, a proprie spese, su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
Tali formule devono anche comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
- 2) esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall' azienda sanitaria locale ASL CN1, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone;
- 3) impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 18;
- 4) rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 16 – Ordinanze del Sindaco circa gli orari

1. Fermo restando a quanto disposto dagli artt. 10, 12 e 14, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 6 della L.R. 09/2016, il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari in cui possono essere usati gli apparecchi da gioco installati presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico, nonché nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. Alla medesima ordinanza sindacale soggiacciono le attività di gioco esercitate presso i circoli privati autorizzati al gioco.

3. L'ordinanza con la quale sono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività della sale giochi e di esercizio del gioco sia in queste che negli altri esercizi autorizzati sarà emanata tenendo conto:

- a) degli obiettivi e delle finalità stabiliti nel regolamento;
- b) delle caratteristiche e delle peculiarità delle zone ove è vietata l'apertura di sale giochi di cui all'art. 5;
- c) della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza, della quiete e della salute della collettività.

Art. 17 – Funzioni di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza sulle attività delle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi da divertimento e svago presso le attività di cui ai capi II, III e IV è svolta dalla Polizia Municipale. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 09/2016 l'attività di vigilanza è anche svolta dagli organi statali e dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 17 bis – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS o dall'art 11 della L.R. 09/2016, fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (*Testo Unico Enti locali*).

2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento e della L.R. 09/2016, l'autorità competente è il Sindaco.

4. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, i proventi dai pagamenti in misura ridotta ovvero dalle ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal comune.

5. I proventi dai pagamenti delle infrazioni stabilite dall'art. 11 della L.R. sono incamerati dal comune nella misura dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla regione al fine di finanziare le iniziative prevista dalla L.R. 09/2016.

Art. 18 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione o della licenza di pubblica sicurezza, sospensione dell'attività, divieto di prosecuzione dell'attività

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia, le autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza devono essere revocate se:

- a) il titolare o il legale rappresentante in caso di società, perda i requisiti di cui all'art. 8, comma 3 del presente Regolamento;
- b) le dichiarazioni rese dall'interessato o dal tecnico abilitato in sede di presentazione della domanda di autorizzazione o di SCIA dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione all'Ufficio Attività Produttive del comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo cause di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
- d) i locali perdano i requisiti della sorvegliabilità (art. 153 Reg. TULPS);
- e) i locali perdano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento. In tal caso il comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
- f) il titolare o il legale rappresentante in caso di società, sia recidivo e reitera le violazioni di cui all'art. 110, comma 9 del TULPS.

2. Le autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza decadono quando:

- a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;

- b) l'esercente perda i requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, comma 3 del presente Regolamento.
- 3.** Le autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza devono essere sospese per un periodo non inferiore a quindici giorni, dopo tre violazioni in un biennio, anche non continuative:
- a) delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi;
 - b) dell'ordinanza sindacale sugli orari per l'uso degli apparecchi;
 - c) delle disposizioni o ordinanze emesse a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.
- 4.** In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione all'attività o della licenza di pubblica sicurezza per un periodo di quindici giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
- 5.** In caso di svolgimento abusivo dell'attività è disposta chiusura immediata dell'esercizio.
- 6.** Nel caso di attività soggette a SCIA, invece della revoca dell'autorizzazione o della licenza di pubblica sicurezza, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 19 – Norme transitorie

- 1.** Ai sensi dell'art. 13 L.R. 09/2016 gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. 09/2016 entro i diciotto mesi successivi a tale data.
- 2.** I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. 09/2016 entro i tre anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

Art. 20 – Norme finali

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, anche successive, purchè compatibili.

Art. 21 – Entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio successiva alla esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2.** E' abrogata ogni altra norma comunale incompatibile con il presente Regolamento.